



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 233
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 giugno 2014

INDICE**Commissioni riunite**2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):*Plenaria* *Pag.* 3**Commissioni permanenti**10^a - Industria, commercio, turismo:*Plenaria* *Pag.* 8

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 17 giugno 2014

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 19,15.

IN SEDE REFERENTE

(988) PAGLIARI ed altri. – Codice del processo tributario
(Esame e rinvio)

Il relatore per la 6^a Commissione, senatore MOSCARDELLI (PD) osserva che l'introduzione di un sistema di norme in grado di regolare in modo efficace ed efficiente il processo tributario è essenziale non solo al fine di garantire un processo giusto nelle materie di natura fiscale, garantendo gli inviolabili diritti del contribuente, ma allo stesso tempo è fondamentale per costruire quel contesto normativo in grado di creare le migliori condizioni per lo sviluppo del sistema produttivo.

Dopo aver specificato che il disegno di legge in esame va letto congiuntamente ad un altro importante atto già approvato quale la delega al governo per la revisione del sistema fiscale, il relatore dà conto dei contenuti della disciplina recata dal disegno di legge n. 988, soffermandosi in primo luogo sul tema dei poteri del giudice tributario: essi sono meglio individuati. In particolare, viene rafforzato il potere di annullamento degli atti impugnati, nei limiti della domanda proposta, superando definitivamente il dibattito, sulla cosiddetta «impugnazione-merito», laddove sarebbe consentito al giudice tributario l'accertamento del rapporto tra l'ufficio tributario e il contribuente. Inoltre, è stata ragionevolmente prevista, in modo equilibrato, la distribuzione dei poteri cautelari in primo e in se-

condo grado, in un'ottica anticipatoria degli effetti della sentenza di merito. Tra i poteri cognitori del giudice tributario, viene espressamente previsto il potere di sindacare, in via incidentale, la legittimità di regolamenti o di atti generali, ai quali si riferisce l'atto impugnato e a condizione che siano rilevanti ai fini della decisione, salva la facoltà del contribuente di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, che li può sindacare in via principale.

Ai sensi dell'articolo 15 è assente una fase istruttoria autonoma, con la nomina di un giudice istruttore. Nel testo dello stesso articolo, peraltro, vi è un solo riferimento al codice di procedura civile, in relazione alla disciplina della nomina e dei compiti affidati ai consulenti tecnici nominati dal giudice. I pochi richiami al codice di procedura civile tendono a rafforzare l'autonomia dell'istruzione probatoria prevista dal codice del processo tributario rispetto a quella disciplinata dal codice di procedure civile, nell'alveo del processo civile di cognizione. L'istruzione probatoria nel codice del processo tributario intercetta l'evoluzione in atto del concetto di prova, in considerazione del significato complesso e polivalente di quest'ultimo. In particolare, la disciplina proposta intercetta lo spostamento del baricentro dalle prove legali tipiche verso quelle atipiche e tende, anzi, a disciplinare queste ultime con una impronta non poco innovativa, non solamente rispetto al vigente decreto legislativo n. 546 del 1992, ma anche rispetto agli altri ordinamenti processuali. Emerge, pertanto, nel processo tributario, un'istruzione probatoria sempre più orientata ad esaltare la libera valutazione, da parte del giudice, del materiale probatorio acquisito al processo. Tale evoluzione mostra una tendenziale maggiore responsabilizzazione del giudice tributario, laddove si consente a quest'ultimo di avere a disposizione, in sede decisoria, il maggior numero di elementi probatori ed informazioni, allegati dalle parti, o acquisiti d'ufficio. Si tratta di una istruzione probatoria meno articolata sul versante normativo rispetto al codice di procedura civile e al codice del processo amministrativo, ma caratterizzata da una notevole flessibilità, suscettibile di adattarsi in modo duttile alla specificità delle fattispecie concrete sottoposte al vaglio demolitorio del giudice tributario.

L'oratore richiama quindi l'attenzione su una serie di ulteriori elementi caratterizzanti il testo in esame: innanzitutto, la dizione «codice del processo tributario»; l'esercizio della giurisdizione attribuito a tribunali tributari, corti d'appello tributarie, Sezione tributaria della Corte di Cassazione; l'ammissione della testimonianza, anche in forma scritta; la sospensione in appello dell'atto impugnato, nonché la sospensione in appello dell'esecuzione della sentenza di primo grado e la sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello nel caso di ricorso per Cassazione; la possibilità di conciliare anche in grado di appello; il nuovo giudizio innanzi la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, soprattutto per quanto riguarda la mancata partecipazione al procedimento del pubblico ministero; l'adeguamento alle nuove norme del codice di procedura civile, soprattutto per quanto riguarda la *translatio iurisdictionis* e la rimessione in termini; gli effetti della tardiva costituzione in giudizio della parte re-

sistente; la previsione che la sentenza non sottoscritta è nulla e la relativa nullità può sempre essere fatta valere anche oltre i limiti ed al di fuori delle regole proprie dell'appello e del ricorso per Cassazione; la discussione in pubblica udienza; la possibilità per il giudice tributario di condannare al risarcimento dei danni nei casi tassativi previsti dalla legge; l'organica normativa sui difensori delle parti; la possibilità di proporre il ricorso collettivo e cumulativo, anche se in casi limitati; la soppressione di tutti i riti abbreviati a iniziativa presidenziale attualmente disciplinati dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), relatore per la 2^a Commissione, precisa preliminarmente che si limiterà a svolgere alcune integrazioni alla approfondita ed esaustiva disamina del testo effettuata dal relatore per la 6^a Commissione.

Rispetto alla disciplina previgente e cioè al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, il disegno di legge in titolo reca un definitivo impianto sistematico del codice del processo tributario. Un primo snodo che merita di essere preso in attenta considerazione dalla Commissioni riunite concerne la nuova disciplina relativa alla competenza della sezione tributaria della Corte di cassazione. La modifica prevista all'articolo 97 del disegno di legge delinea una sezione tributaria composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni. I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri di cui uno ha veste di Presidente. Di particolare rilievo appare il terzo comma del citato articolo 97 laddove si prevede la facoltà che le controversie vengano decise da un collegio unitariamente composto dai Presidenti delle cinque sottosezioni o da un loro delegato. La norma è di evidente rilievo giacchè appare chiaro il tentativo di esulare dal modello ordinario di composizione dei collegi presso la Suprema corte, evidentemente prendendosi atto di una criticità dell'attuale processo tributario che risiede proprio nella lentezza di smaltimento dell'arretrato in sede di giudizio di Cassazione. È un tema questo della massima importanza, poiché la lentezza nella definizione delle controversie da parte della Suprema corte, fa sì che i giudici di legittimità si trovino ad esaminare controversie relative a tributi che il legislatore modifica con celerità superiore a quella che contraddistingue la successione delle leggi nel tempo in altri settori dell'ordinamento. Ne discende, pertanto, l'affievolirsi della funzione nomofilattica della Corte di cassazione in materia tributaria. Premesso tutto ciò, il relatore esprime perplessità sulla soluzione predisposta dal disegno di legge circa la composizione in sezioni e sottosezioni interne della stessa Corte di cassazione e prospetta l'ipotesi di intervenire per migliorare l'impostazione del terzo comma dell'articolo 97. Si sofferma quindi sull'articolo 30 e, in particolare, sul terzo comma che sembra delineare l'inedita formalizzazione a verbale dell'opinione dissenziente nell'ordinamento italiano. Secondo il relatore, tale istituto, a parte un'applicazione limitata ai soli fini dello sgravio dalla responsabilità civile in capo ai magistrati con la prassi della cosiddetta «busta sigillata» con opi-

nione difforme nei collegi giudicanti, è in realtà estraneo alla cultura giuridica dei paesi di diritto continentale. Passa quindi ad esaminare alcuni elementi desumibili dall'ambito generale della giurisdizione tributaria come definito dall'articolo 2 del disegno di legge. In particolare, il secondo comma dell'articolo 2 stabilisce che sono altresì demandate ai giudici tributari tutte le controversie catastali. A suo modo di vedere si tratta di una novità particolarmente rilevante, giacchè si introduce, in buona sostanza, un nucleo di competenza generale e residuale che imporrebbe, tra l'altro, che le sentenze emanate in tale materia possano essere trasmesse con celerità ed effettività agli uffici catastali competenti sul territorio, al fine di garantire un adeguamento continuo alle conseguenze di un'attività giurisdizionale che sembra doversi qualificare come implicitamente esclusiva. Il relatore prosegue quindi con la disamina dell'articolo 25 la cui rubrica, concernente le forme degli atti in generale, stabilisce il principio per cui l'atto del processo tributario può essere compiuto nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, fatta salva l'ipotesi che la legge ne prescriva una forma determinata. Si tratta, evidentemente, di un ulteriore esempio di equilibrio tra il modello di tipicità formale degli atti previsto dal codice di procedura civile e la funzionalizzazione delle forme degli atti processuali in virtù della specificità del processo tributario. Al riguardo richiama l'attenzione circa la delicata materia delle prove ammesse nel processo, con particolare riferimento alla prova testimoniale che, un tempo esclusa, troverebbe un nuovo ma limitato spazio sul modello delle antiche dichiarazioni di terzi nel processo civile, la cui utilizzabilità e rilevanza era suscettibile era in sostanza ricondotto alla libera valutazione del giudice. Dopo aver svolto ulteriori rilievi sull'istituto dei motivi aggiunti, il relatore evidenzia in via generale come la classica ricostruzione del processo tributario come rito fondato sull'atto, vada mutando in un'estensione alla valutazione dell'intero rapporto tra l'ente depositario del potere di esazione ed imposizione e il privato; ciò si è determinato in forza di una giurisprudenza evolutiva della Corte di cassazione che ha gradatamente conferito forza a istituti quali l'abuso del diritto e ai principi dell'ordinamento comunitario. Il relatore chiarisce che il disegno di legge in titolo sembra farsi carico di questa parziale mutazione della struttura generale del processo tributario e, anche in quest'ottica, ritiene opportuno soffermarsi sull'estensione della facoltà di conciliazione anche in pendenza del giudizio in Cassazione. Si tratta delle norme introdotte nel titolo III del libro IV in forza delle quali si supera la limitazione prevista dall'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 che ammette soltanto in primo grado la conciliazione nel processo tributario. Manifesta al riguardo piena condivisione per un istituto che, se opportunamente definito, può contribuire non poco alla celere definizione delle controversie e soprattutto ad evitare lo spreco di attività giurisdizionale anche in gradi diversi dal primo. Sottolinea, infine, l'accuratezza della disciplina predisposta in materia di costituzione delle parti del processo tributario. Si tratta di un tema connesso con quello, anch'esso di intuitiva rilevanza per tutti i contribuenti, della attribuzione e del pagamento delle spese

del processo tributario. Nel disegno di legge in titolo per un verso si introduce un termine per il pagamento delle spese processuali da parte dell'amministrazione pubblica e per l'altro si delinea una disciplina del giudizio di ottemperanza maggiormente votata a dare piena esecuzione e quindi effettiva garanzia al credito del contribuente per le obbligazioni aventi ad oggetto le spese processuali. È questo un non piccolo passo in avanti per una migliore ridefinizione dei rapporti tra privati e fisco di cui il disegno di legge in esame si fa carico in modo virtuoso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,50.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 17 giugno 2014

Plenaria

87^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(264) SANGALLI ed altri. – Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio «impresa del patrimonio vivente»

(268) SANGALLI ed altri. – Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane

(412) STUCCHI. – Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri

(652) CARIDI ed altri. – Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane

(869) Daniela VALENTINI ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri

– e petizione n. 312 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il presidente MUCCHETTI informa che la Commissione Bilancio non ha potuto esprimere il parere sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferiti, in quanto il Governo non ha trasmesso la relativa relazione tecnica, e che la Presidenza solleciterà nuovamente la Presidenza della 5^a

Commissione affinché il Governo trasmetta la relativa relazione per consentire alla 5^a Commissione di esprimere il parere e permettere quindi alla 10^a Commissione di concludere il proprio lavoro sul provvedimento.

La Commissione prende atto.

Non essendoci altre richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(237) Donatella MATTESINI ed altri. – Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale

(327) D'AMBROSIO LETTIERI. – Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture

(1135) Alessandra BENCINI ed altri. – Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente MUCCHETTI dà conto degli emendamenti che sono stati presentati al disegno di legge n. 237, adottato come testo base per il seguito dell'esame congiunto, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(987) Donatella MATTESINI ed altri. – Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

(1137) CONSIGLIO. – Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono pervenuti emendamenti al disegno di legge n. 987, adottato come testo base, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(683) Donatella MATTESINI ed altri. – Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente MUCCHETTI dà conto, anche in questo caso, degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. 90)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il presidente MUCCHETTI propone di sospendere la seduta per riprenderla al termine dei lavori dell'Assemblea, in modo da consentire alla Commissione di acquisire l'orientamento del rappresentante del Governo sullo schema di parere proposto nella seduta dell'11 giugno scorso.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 20.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime un orientamento, in linea generale, favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore. Si sofferma, quindi, sull'opportunità di prevedere una riformulazione dei punti 6 e 7, relativi al teleriscaldamento.

Interviene, quindi, la senatrice FISSORE (PD), che dichiara di condividere le condizioni del parere, con particolare riguardo ai profili relativi al teleriscaldamento. Si riserva, infine, di formulare alcune osservazioni tecniche da inserire nella proposta di parere già formulata dal relatore.

Il senatore GIROTTO (M5S), dopo aver evidenziato che l'efficienza energetica riveste un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche energetiche, si sofferma sull'importanza dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020 fissato dal quadro normativo europeo. Passando, quindi, ad una serie di osservazioni sul merito, ritiene necessario introdurre delle norme che assicurino stabilità e certezza per i prossimi anni ai meccanismi di detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici (*ecobonus*). Segnala, inoltre, forti dubbi nella parte del provvedimento in esame in cui appare evidente una linea d'azione del Governo tesa a favorire gli inceneritori. In merito all'articolo 11, ritiene opportuno sopprimere le parti relative all'abolizione della tariffa progressiva e alla priorità di disaccoppiamento dell'energia. Quest'ultimo, infatti, è un principio già contenuto nella normativa di riferimento.

La senatrice PUPPATO (PD) si sofferma sull'importanza del settore dell'efficienza energetica per l'industria italiana e sulla necessità di promuovere le cosiddette *smart grid*. Auspica, pertanto, che tali aspetti possano essere sottolineati da apposite osservazioni nella proposta di parere finale.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare, purché l'osservazione contenuta nella lettera j) sia trasformata dal relatore in una condizione.

Il presidente MUCCHETTI, preso atto delle osservazioni formulate dai senatori intervenuti e dal rappresentante del Governo, si riserva di presentare alla Commissione, nella seduta pomeridiana di domani, un ulteriore schema di parere che tenga in considerazione le questioni emerse nel corso del dibattito.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta notturna, già convocata per le ore 20,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 237**Art. 1.****1.1**

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – *(Istituzione del Registro delle attività di compravendita di oggetti preziosi usati, requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro e di oggetti preziosi usati ed estensione delle disposizioni anti-riciclaggio).* – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il "Registro delle attività di compravendita di oggetti preziosi usati". Il Registro è tenuto, anche in formato telematico, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al registro di cui al comma 1, sono tenuti ad iscriversi, entro 90 giorni dalla data di istituzione del medesimo:

a) i soggetti che, in via prevalente e in qualsiasi forma, per conto proprio o per conto terzi:

1) commerciano, rivendono o acquistano oggetti d'oro finiti usati, nonché rottami, cascami e avanzi di oro, anche recanti materiale gemmologico;

2) commerciano, rivendono o acquistano materiale gemmologico usato;

3) commerciano, rivendono o acquistano altri metalli preziosi finiti usati, nonché rottami, cascami e avanzi di metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico;

4) commerciano, rivendono o acquistano altri prodotti finiti di gioielleria usati, anche recanti materiale gemmologico;

5) cedono alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi gli oggetti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4);

b) i soggetti che rivendono o acquistano gli oggetti di cui alla lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4), anche nella forma dell'acquisto in permuta, quale attività commerciale occasionale ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria, nonché cedono alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi gli oggetti usati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti generali:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

4. Fermi restando i requisiti di cui al comma 3, ai fini dell'iscrizione al Registro di cui al comma 1:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) forma giuridica di società per azioni o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 2463-*bis* del codice civile, o di società cooperative, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per ciascuna delle predette società;

2) oggetto sociale che comporti il commercio degli oggetti di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4);

3) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

4) superamento di un apposito esame di idoneità per l'iscrizione al Registro, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4;

5) comunicazione di inizio o svolgimento dell'attività all'Unità di informazione finanziaria (UIF), ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1;

6) possesso della licenza di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), devono essere in possesso:

1) della licenza di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

2) superamento di un apposito esame di idoneità per l'iscrizione al Registro, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4.

5. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento degli esami di idoneità per l'iscrizione al Registro di cui al comma 1 ai quali devono sottoporsi i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, che già svolgono l'attività, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al registro di cui al comma 1, da effettuarsi entro i termini di cui al comma 2, sono tenuti:

1) ad adottare la forma giuridica di cui al comma 3, lettera *a)*, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2) a superare l'esame di idoneità per l'iscrizione al Registro, entro 18 mesi dalla data di iscrizione, secondo le modalità definite con il medesimo decreto di cui al comma 5.

7. I soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, che già svolgono l'attività, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al registro di cui al comma 1, da effettuarsi entro i termini di cui al comma 2, sono tenuti a superare l'esame di idoneità per l'iscrizione al Registro di cui al comma 1, entro diciotto mesi dalla data di iscrizione, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5.

8. Decorsi i termini di 180 giorni, i soggetti che non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai medesimi commi 6 e 7 decadono dall'iscrizione di cui al comma 3.

9. L'efficacia dell'iscrizione al registro di cui al comma 1 è, altresì, condizionata:

a) allo svolgimento periodico di corsi di formazione e aggiornamento, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 5;

b) alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui soggetti iscritti rispondono a norma di legge.

10. I soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, nello svolgimento della propria attività, non sono comunque autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato.

11. Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.

12. All'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "mediatori di oggetti preziosi," sono inserite le seguenti: "ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e di altri metalli preziosi, materiale gemmologico e altri prodotti finiti e di gioielleria usati,";

b) al secondo comma le parole: "di oggetti preziosi" sono sostituite dalle seguenti: "degli oggetti di cui al primo comma";

c) al quinto comma le parole: "degli oggetti preziosi da essi importati," sono sostituite dalle seguenti: "degli oggetti e del materiale di cui al primo comma da essi importati,".

13. Ai fini della presente legge è considerato usato l'oggetto d'oro finito, nonché i rottami, cascami e avanzi di oro, anche recanti materiale gemmologico, il materiale gemmologico, gli altri metalli preziosi finiti, nonché i rottami, cascami e avanzi di metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, altri prodotti finiti di gioielleria, anche recanti materiale gemmologico, che, già immesso in precedenza nel mercato, è acquistato dai soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 da soggetti privati».

1.2

BENCINI, Maurizio ROMANI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, alle vendite e agli acquisti *on line*».

1.3

CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì a chi rivende o acquista i materiali di cui al medesimo comma 1 attraverso contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo.»

1.4

CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Registro di cui al periodo precedente è altresì tenuto ad iscriversi chi rivende o acquista i materiali di cui al comma 1 nella forma di contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo».

1.5

CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede alla individuazione di un codice specifico relativo alle attività di cui al comma 1 ed a inserirlo nella classificazione delle attività economiche (ATECO)».

Art. 2.**2.1**

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti preziosi usati*). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, un apposito registro telematico di pubblica sicurezza, tenuto presso il Ministero dell'interno – Questura competente per territorio, al quale i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a comunicare gli oggetti preziosi usati acquistati o venduti a privati di cui al medesimo comma 2, e quelli rivenduti per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi. Le modalità operative del Registro telematico sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'istituzione del Registro le predette comunicazioni sono inviate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, in modalità cartacea, entro 24 ore successive all'operazione svolta, alla questura competente per territorio.

2. Ai fini dei controlli incrociati di tracciabilità, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, hanno l'obbligo di inviare in formato telematico, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto o vendita degli oggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla questura competente per territorio, le seguenti informazioni e documentazione sugli oggetti comprati o venduti:

a) nome, cognome, domicilio e codice fiscale dei venditori e dei compratori;

b) data dell'operazione;

c) specie della merce comprata o venduta;

d) descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuale materiale gemmologico;

e) indicazione del prezzo dell'oggetto e delle modalità di pagamento;

f) fotografia dell'oggetto;

g) fotocopia del documento d'identità o della registrazione al registro delle imprese, del soggetto cedente per ciascuna operazione;

h) copia della ricevuta rilasciata alla clientela anche ai fini fiscali, che né evidenzia gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

3. Gli oggetti preziosi di cui all'articolo 1, comma 2, acquistati da privati e registrati secondo le modalità di cui al comma 1, dovranno essere mantenuti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, a disposizione delle pubbliche autorità per un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di inserimento nel registro di cui al comma 1.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, secondo la determinazione di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'Interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2011.

5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a dichiarare le operazioni concernenti il commercio e la compravendita di oro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della citata legge 17 gennaio 2000, n. 7, qualora l'entità dell'operazione sia pari o superiore a 1.000 euro.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti che esercitano attività di fusione ed intermediazione a qualsiasi titolo nel comparto disciplinato dalla presente legge».

2.2

CASTALDI, GIROTTA, BENCINI

Al comma 2, lettera f), aggiungere, infine, le seguenti parole: «o scansione digitale della documentazione fotografica relativa al medesimo oggetto».

2.3

CASTALDI, GIROTTA, BENCINI

Al comma 6, sostituire le parole: «40.000 euro», con le seguenti: «60.000 euro».

2.4

CASTALDI, GIROTTA, BENCINI

Al comma 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «maggiormente rappresentative», con le seguenti: «comparativamente più rappresentative».

Art. 3.**3.1**

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTA, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. - (*Disposizioni fiscali*) – 1. Alle cessioni degli oggetti di cui all'articolo 1, comma 2, rivenduti per la successiva fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.

2. Alle cessioni degli oggetti di cui all'articolo 1, comma 2, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni».

Art. 4.**4.1**

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4. – 1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 agosto 2005, n. 206, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla pubblicità inerente il pagamento in contanti degli oggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a porre le bilance in vista affinché il consumatore possa controllare il piatto prima e durante la pesata, consentendo che uno dei *display* possa essere letto simultaneamente dal cliente e dall'operatore al momento della pesata.

3. La verifica degli strumenti di misura, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, è annuale.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti ad esporre in modo visibile alla clientela il prezzo indicativo minimo praticato per l'acquisto e la vendita degli oggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 2».

4.2

CASTALDI, GIROTTTO, BENCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 22» con le seguenti: «, 22 e 23».

4.3

CASTALDI, GIROTTTO, BENCINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, con particolare riguardo» fino alla fine del comma.

4.0.1

MORGONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tutela dei consumatori)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) per "errori ammessi in sede di analisi", l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II";

b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera s) il punto finale è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:

"s-bis) per "laminazione", il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;

s-ter) per "placcatura", l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo";

c) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono altresì da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme per la determinazione del titolo delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi di normazione nazionale, europea o internazionale, a condizione che comportino un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi indicati nell'allegato II";

d) all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione è realizzata a cura delle Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze.

3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quinta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima";

e) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio

stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti";

f) all'articolo 17, comma 2, le parole: "È anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo 0/00." sono soppresse;

g) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti senza il marchio di identificazione.";

h) all'articolo 25, comma 5, la parola: "legale" è soppressa;

i) all'articolo 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprietà dell'impresa o del ramo d'azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni."

l) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio può essere impresso il termine, rispettivamente, 'dorato', 'argentato', 'platinato' o 'palladiato' a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm² di superficie dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi di cui all'articolo 11 mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore.

1-bis. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere impressi i termini 'laminato' o 'placcato', seguiti dal simbolo chimico del metallo prezioso, a condizione che il rivestimento sia ottenuto, rispettivamente, con la tecnica di lavorazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere s-bis) o s-ter).";

m) l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 è sostituito dall'allegato II alla presente legge;

n) l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 è sostituito dall'allegato III alla presente legge"».

ALLEGATO II

«Allegato II
(articolo 11, comma 1)

METODI UFFICIALI DI ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DEI
TITOLI DELLE MATERIE PRIME E DEI LAVORI IN METALLO
PREZIOSO

PLATINO

Metodo I: norma UNI EN ISO 11210, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio.

Metodo II: norma UNI EN ISO 11489, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo riduzione con cloruro di mercurio.

Metodo III: analisi per coppellazione e successivi attacchi (spargimenti) con acido nitrico ed acido solforico, fino a separazione completa dei metalli preziosi presenti nella lega.

Il metodo III di saggio è valido per le sole materie prime e comporta, in sede di analisi, un'incertezza non superiore a $\pm 3,0$ millesimi.

PALLADIO

Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina.

ORO

Norma UNI EN 11426: determinazione dell'oro nelle leghe di oro per la gioielleria: metodo della coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico.

ARGENTO

Metodo I: norma UNI EN 31427: determinazione dell'argento nelle leghe di argento per la gioielleria: metodo volumetrico (potenziometrico) con utilizzo di bromuro di potassio.


Metodo II: norma UNI 3753: determinazione dell'argento nelle leghe di argento: metodo per precipitazione di Gay Lussac, per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio.

Metodo III: norma UNI 11393: determinazione dell'argento nelle leghe di argento. Metodo per coppellazione».

ALLEGATO III

«Allegato III
(articolo 12, comma 1)

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'IM-
PRONTA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI
PREZIOSI



Dimensioni del marchio di identificazione		
Impronte	A mm	B mm
1 ^a grandezza	0,4	1,4
2 ^a grandezza	0,6	1,8
3 ^a grandezza	0,8	2,7
4 ^a grandezza	1,2	3,8
5 ^a grandezza	1,6	5,6

La 1^a La 1a grandezza è utilizzabile unicamente in caso di apposi-
zione del marchio di identificazione con la tecnologia *laser*.»

Art. 5.

5.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO,
LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

*(Istituzione del borsino dei metalli preziosi usati e
del materiale gemmologico usato)*

1. Al fine di incentivare il recupero degli oggetti di cui all'articolo 1,
comma 2, non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire il nichel, il

cadmio e le altre sostanze tossiche eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il borsino dei metalli preziosi usati e del materiale gemmologico usato, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e degli altri metalli preziosi usati e del materiale gemmologico usato.

2. Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, rivenduti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, il borsino dei metalli preziosi usati e del materiale gemmologico usato è aggiornato giornalmente sulla base della quotazione media dei metalli preziosi registrata nel giorno precedente, e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali *internet* delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

5.2

CONSIGLIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, in modo prevalente, sono tenuti ad esporre, sia all'interno dell'esercizio sia nelle vetrine esterne su fronte strada, una tabella recante il prezzo ufficiale, registrato nelle 24 ore precedenti, dell'oro e dell'argento fino di cui ai mercati internazionali e del relativo prezzo di acquisto da parte dell'esercente indicato nelle diverse percentuali del titolo».

Art. 6.**6.1**

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. - *(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).* – 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, lettera e), il numero 2 è sostituito dal seguente:

"2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, ivi compresi gli oggetti d'oro finiti usati, nonché rottami, cascami e avanzi di oro, anche recanti materiale gemmologico, materiale gemmologico usato, altri metalli preziosi finiti usati, nonché rottami, cascami e avanzi di metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, altri prodotti finiti di gioielleria usati, anche recanti materiale gemmologico, per i quali è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS, e successive modificazioni";

b) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: "Art. 14-bis. - *(Soggetti che esercitano attività con oggetti d'oro e preziosi).* – 1. È fatto obbligo ai soggetti che svolgono l'attività di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), numero 2), di rilasciare una dettagliata ricevuta comprovante l'acquisto di oggetti d'oro finiti, nonché rottami, cascami e avanzi di oro, altri metalli preziosi finiti, nonché rottami, cascami e avanzi di metalli preziosi, altri prodotti finiti di gioielleria, anche recanti materiale gemmologico, usati, da destinare alla fusione. La ricevuta deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:

a) dati personali del cedente, copia del documento d'identità in corso di validità, codice fiscale;

b) dati dell'acquirente, ragione sociale, partita IVA, codice fiscale;

c) luogo, data, ora dell'acquisto;

d) descrizione dettagliata dell'oggetto acquistato, del suo stato, della valutazione della qualità e del valore dell'oggetto al momento dell'acquisto;

e) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal cedente;

f) numero di serie dell'operazione corrispondente al numero dell'operazione trascritta nel registro telematico tenuto presso la questura competente per territorio.

2. In caso di mancato rilascio della ricevuta di cui al comma 1, il soggetto cedente è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1.032,00, nonché la sospensione o la revoca della licenza di cui all'articolo 127 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"».

Art. 7.

7.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO, LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7. - (*Promozione del settore orafa nazionale*). – 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del settore orafa argentiero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita degli oggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è altresì alimentato dai contributi versati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità stabilite con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, dell'I-STAT, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.».

7.2

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «del settore orafo-argentiero», inserire le parole: «e dell'artigianato orafo italiano».

7.3

CASTALDI, GIROTTO, BENCINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dell'interno, dell'Istat, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1. La partecipazione alle attività del Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.».

7.4

CONSIGLIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborsi di spese».

7.0.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO,
LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sanzioni)

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato o reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 che esercitano le attività previste al medesimo comma 2 senza essere iscritti al Registro di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 3, sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066,00 a euro 10.330,00;

b) ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che acquistino da privati oggetti o metalli preziosi o recanti materiale gemmologico usati senza registrare l'operazione nel registro di cui all'articolo 2, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni. La stessa pena si applica nel caso l'operatore, nel registrare l'operazione, ometta di indicare o indichi in maniera non rispondente al vero una o più delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;

c) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che non adempiano a quanto previsto dall'articolo 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1.032,00.

2. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 1, 2 e 4, ovvero la violazione delle normative di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, costituiscono abuso ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il Questore può disporre la sospensione o la revoca della licenza di cui all'articolo 127 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La sospensione o la revoca della licenza è, altresì, comunicata alla Camera di Commercio competente per la relativa annotazione nel Registro delle Imprese».

Art. 8.

8.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO,
LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Sopprimere l'articolo 8.

Art. 9.

9.1

TOMASELLI, PERRONE, CARIDI, CONSIGLIO, ICHINO, MERLONI, GIROTTO,
LANGELLA, GAMBARO, BENCINI, LIUZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015» con le seguenti: «1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 683

Art. 1.

1.1

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di origine naturale, formati in giacimenti naturali» con le seguenti: «formati come risultato di processi geologici».

1.2

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «minerali sintetici» con le seguenti: «controparti sintetiche di minerali».

Art. 2.

2.1

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche e fisiche» con le seguenti: «modificato dell'uomo nella composizione chimica e nelle proprietà fisiche».

2.2

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle dei corrispondenti materiali naturali»

con le seguenti: «possiede identica struttura cristallina e composizione chimica simile a quella dei corrispondenti materiali naturali».

2.3

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma , lettera e), sostituire le parole: «le cui caratteristiche chimiche e fisiche» *con le seguenti:* «avente composizione chimica e proprietà fisiche».

Art. 3.

3.1

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole: «La denominazione dei materiali gemmologici trattati» *con le seguenti:* «La denominazione delle gemme e dei materiali gemmologici trattati».

3.2

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire le parole: «principali processi operati sulle gemme» *con le seguenti:* «principali processi operati sui materiali gemmologici e sulle gemme».

3.3

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «del reticolo cristallino» *con le seguenti:* «della struttura cristallina».

3.4

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «i cui pori» con le seguenti: «le cui cavità, fratture e lacune di cristallizzazione».

3.5

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «del reticolo» con le seguenti: «della struttura».

Art. 5.**5.1**

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 5, dopo le parole: «alla qualità delle gemme» aggiungere le seguenti: «e dei materiali gemmologici».

5.2

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Al comma 6, dopo le parole: «Le Regioni» aggiungere le seguenti: «, con il concorso delle Università operanti nel territorio, ».

5.3

CONSIGLIO

Al comma 6, dopo le parole: «corsi di qualificazione», aggiungere le seguenti: «e di aggiornamento».

5.4

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I documenti attestanti le caratteristiche e la natura del materiale gemmologico sono denominati "certificazione" unicamente nel caso il rilascio avvenga da parte dei laboratori di cui all'articolo 7».

Art. 6.**6.1**

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il venditore deve rilasciare obbligatoriamente all'acquirente una dichiarazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, le gemme e i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati e, a richiesta dell'acquirente, una certificazione. La certificazione è rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite di importo superiore a 1.000 euro».

6.2

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «certificazione».

6.3

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 3, sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «certificazione».

6.4

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «certificazione».

6.5

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «tre membri» con le seguenti: «quattro membri» e le parole: «e il terzo scelto» con le seguenti: «, il terzo scelto» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il quarto scelto tra i Professori universitari esperti in materia, con funzioni di presidente del collegio arbitrale.»

Art. 7.**7.1**

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «I laboratori» aggiungere le seguenti: «privati» e dopo le parole: «camere di commercio» aggiungere le seguenti: «mentre i laboratori pubblici, ivi compresi quelli universitari, sono iscritti in appositi elenchi speciali.»

7.2

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rilasciata dallo stesso organo istituito con il regolamento di cui all'articolo 9 per la verifica ed il controllo sui laboratori iscritti negli elenchi.»

Art. 9.**9.1**

CONSIGLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire una corretta informazione del consumatore e favorire la tracciabilità dei materiali di cui alla presente legge, il regolamento di cui al successivo comma 2, provvede a stabilire le caratteristiche dei materiali fabbricati o commercializzati all'estero con denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana. L'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati all'estero è consentita a condizione che essa sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge».

9.2

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e dopo le parole: «Istituto nazionale di metrologia» aggiungere le seguenti: «le associazioni scientifiche nazionali maggiormente rappresentative nel settore dei materiali gemmologici inorganici ed organici».

9.3

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo le parole: «e con il Ministro dell'interno», inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 987

Art. 1.

1.1

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) per "marchio di identificazione": il marchio che identifica il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale delle materie prime, dei semilavorati – o dei prodotti finiti in metallo prezioso. Il marchio di identificazione è individuato quale:

1) "marchio del produttore", se concesso ad una impresa che esercita, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di materie prime, di semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso;

2) "marchio di responsabilità", se concesso ad una impresa che esercita l'attività di:

2.1) commercializzazione di metalli preziosi allo stato di materie prime;

2.2) importazione di materie prime, di semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi;

2.3) commercio di prodotti finiti di fabbricazione altrui dei quali intende garantire direttamente la rispondenza del titolo».

Art. 2.

2.1

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica devono recare l'indicazione del titolo in millesimi e il marchio di identificazione».

2.2

CONSIGLIO

Al comma 1, sostituire la parola: «recare», con le seguenti: «portare impressi».

Art. 3.**3.1**

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dal regolamento sono altresì previste disposizioni particolari in merito alle tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e dell'indicazione del titolo nelle materie prime, nei semilavorati e nei prodotti finiti che non consentono una diretta apposizione, negli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi e negli oggetti costituiti da più parti smontabili non vincolate da saldature».

Art. 4.**4.1**

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4-bis. – 1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nelle materie prime, nei semi lavorati e nei prodotti finiti deve essere espresso in millesimi.

2. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare l'indicazione del loro titolo reale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso devono essere prodotti ad uno dei seguenti titoli legali:

- a) per il platino, 950/900 e 850 millesimi;
- b) per il palladio, 950 e 500 millesimi;
- c) per l'oro, 750/585 e 375 e 333 millesimi;
- d) per l'argento, 925/830 e 800 millesimi.

4. I semilavorati e i prodotti finiti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi sono marchiati con il titolo legale inferiore.

5. È ammesso qualsiasi titolo superiore al titolo più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 3.

6. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro/argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali.

7. Il regolamento indica i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini della presente legge».

Art. 6.

6.1

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il titolo reale sulle materie prime deve essere apposto mediante l'indicazione dei millesimi e dei decimi di millesimo di metallo fine, precedute dai simboli "Pt", "Pd", "Au" e "Ag", rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo "%».

Art. 7.

7.1

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, possono essere posti liberamente in commercio sul territorio della Repubblica a condizione che rechino un marchio che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale e l'indicazione del titolo in millesimi. Nel caso in cui quest'ultimo fosse indicato, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, in forma diversa da quella numerica, sarà cura del venditore fornire al consumatore finale le informazioni necessarie per renderlo comprensibile.

2. Le materie prime, i semi lavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono, fin dal momento dell'importazione nel territorio della Repubblica, essere ad un titolo previsto dalla presente

legge, recare l'indicazione del titolo in millesimi e, limitatamente ai prodotti finiti, riportare l'indicazione del Paese di origine, secondo le modalità fissate dal regolamento. Per essere commercializzati nel territorio della Repubblica devono, altresì, recare il marchio di identificazione assegnato all'importatore.

3. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore e l'indicazione del Paese di origine a condizione che:

a) sussistano accordi di reciprocità con il Paese di provenienza = e le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino già l'indicazione del titolo in millesimi e un marchio che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale;

b) il Paese di provenienza sia firmatario di accordi o convenzioni internazionali di cui anche l'Italia sia firmataria, a condizione = che le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino le indicazioni previste da detti accordi o convenzioni».

7.2

CONSIGLIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono, fin dal momento dell'Immissione in libera pratica nel territorio della Repubblica, essere ad un titolo previsto dalla presente legge, recare l'indicazione del titolo in millesimi e, limitatamente ai prodotti finiti, riportare l'indicazione del Paese di origine, secondo le modalità fissate dal regolamento. Per essere commercializzati nel territorio della Repubblica devono, altresì, recare il marchio di identificazione assegnato all'importatore».

Art. 10.**10.1**

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

«Art. 10. – 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», è tenuto un elenco degli assegnatari del marchio di identificazione dei metalli preziosi, al quale devono iscriversi:

a) le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di materie prime, di semilavorati o di prodotti finiti in metallo prezioso;

b) le imprese che commercializzano materie prime di metalli preziosi;

c) le imprese che importano materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso.

2. All'elenco di cui al comma 1, a richiesta, possono, altresì, iscriversi le imprese commerciali che intendono garantire direttamente, assumendosene la responsabilità, il titolo dei prodotti finiti in metalli preziosi, fabbricati da terzi, assegnatari del marchio del produttore».

Art. 14.**14.1**

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

«1. Le matrici dei marchi di identificazione sono depositate presso le camere di commercio competenti.

2. Nel regolamento sono indicate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1, nonché le procedure per la realizzazione, da parte delle imprese, degli strumenti necessari per l'apposizione del marchio di identificazione sulle materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti in metalli preziosi».

Art. 15.**15.1**

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Qualora il pagamento non sia effettuato entro un anno, la camera di commercio competente provvede al ritiro del marchio di identificazione e alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 10».

Art. 20.**20.1**

MORGONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) per 'errori ammessi in sede di analisi', l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II.";

b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera s) il punto finale è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:

"s-bis) per 'laminazione', il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;

s-ter) per 'placcatura', l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo.";

c) all'articolo II, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono altresì da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme per la determinazione del titolo delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi di normazione nazionale, europea o internazionale, a condizione che comportino un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi indicati nell'allegato II";

d) all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione è realizzata a cura delle Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze.

3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quinta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.";

e) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.";

f) all'articolo 17, comma 2, le parole: "È anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo 0/00." sono soppresse;

g) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti senza il marchio di identificazione.";

h) all'articolo 25, comma 5, la parola: "legale" è soppresa;

i) all'articolo 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprietà dell'impresa o del ramo d'azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni".

l) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio può essere impresso il termine, rispettivamente, 'dorato', 'argentato', 'platinato' o 'palladiato' a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm² di superficie dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi di cui all'articolo II mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore.

1-bis. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere impressi i termini "laminato" o "placcato", seguiti dal simbolo chimico del

metallo prezioso, a condizione che il rivestimento sia ottenuto, rispettivamente, con la tecnica di lavorazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere s-bis) o s-ter).";

m) l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 è sostituito dall'allegato n alla presente legge;

n) l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 è sostituito dall'allegato In al presente legge».

ALLEGATO II

«Allegato II
(articolo 11, comma 1)

METODI UFFICIALI DI ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DEI TITOLI DELLE MATERIE PRIME E DEI LAVORI IN METALLO PREZIOSO

PLATINO

Metodo I: norma UNI EN ISO 11210, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio.

Metodo II: norma UNI EN ISO 11489, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo riduzione con cloruro di mercurio.

Metodo III: analisi per coppellazione e successivi attacchi (spargimenti) con acido nitrico ed acido solforico, fino a separazione completa dei metalli preziosi presenti nella lega.

Il metodo III di saggio è valido per le sole materie prime e comporta, in sede di analisi, un'incertezza non superiore a $\pm 3,0$ millesimi.

PALLADIO

Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina.

ORO

Norma UNI EN 11426: determinazione dell'oro nelle leghe di oro per la gioielleria: metodo della coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico.

ARGENTO

Metodo I: norma UNI EN 31427: determinazione dell'argento nelle leghe di argento per la gioielleria: metodo volumetrico (potenziometrico) con utilizzo di bromuro di potassio.


Metodo II: norma UNI 3753: determinazione dell'argento nelle leghe di argento: metodo per precipitazione di Gay Lussac, per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio.

Metodo III: norma UNI 11393: determinazione dell'argento nelle leghe di argento. Metodo per coppellazione».

ALLEGATO III

«Allegato III
(articolo 12, comma 1)

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'IMPRONTA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI



Dimensioni del marchio di identificazione		
Impronte	A mm	B mm
1 ^a grandezza	0,4	1,4
2 ^a grandezza	0,6	1,8
3 ^a grandezza	0,8	2,7
4 ^a grandezza	1,2	3,8
5 ^a grandezza	1,6	5,6

La 1^a grandezza è utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio di identificazione con la tecnologia *laser*.»

Art. 23.

23.1

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio del produttore e dell'indicazione del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione

in commercio del prodotto finito, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2, lettere a) e b).».

Art. 25.

25.1

FABRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

«Art. 25. – 1. Nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di prodotti finiti in metalli preziosi importati dagli Stati che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, con l'eccezione di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere indicato il Paese di origine.

2. I commercianti all'ingrosso e i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, l'effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità = del marchio e dell'indicazione del titolo sugli oggetti e ogni altra eventuale indicazione la cui presenza è imposta o consentita dalla presente legge o dal regolamento».

25.0.1

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABRI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. L'Agenzia delle Dogane agisce con i poteri stabiliti dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, dal Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale» e dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, recante «Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del

24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177 /CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

2. Il personale dell'Agenzia delle Dogane provvede alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge in sede di controllo doganale di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in metalli preziosi».

Art. 26.

26.1

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso teorico-pratico di formazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato nazionale dei metalli preziosi di cui all'articolo 38».

Art. 28.

28.1

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

«Art. 28. – 1. Il personale della camera di commercio che esercita funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli 26 e 27 effettua visite ispettive anche non preannunziate. A tale fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

a) prelevare campioni di materie prime recanti l'indicazione del titolo dichiarato, di semilavorati e di prodotti finiti in metalli preziosi, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e per i prodotti finiti mediante analisi da eseguire presso i laboratori di cui all'articolo 29;

b) verificare l'esistenza della dotazione di punzoni di marchi di identificazione;

c) controllare le caratteristiche di autenticità dei punzoni e la loro perfetta idoneità all'uso;

d) le modalità di prelievo sono definite dal regolamento che specificherà anche particolari modalità nel caso di prodotti finiti ad alto valore artistico.

2. Del prelevamento di cui al comma 1, lettera a), che può essere effettuato solo da personale con qualifica, ai sensi dell'articolo 27, di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, è redatto verbale in presenza del proprietario o di persona che, nell'occasione, lo rappresenta.

3. Il verbale di cui al comma 2 deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore dichiarato, le caratteristiche e il marchio di identificazione dell'oggetto.

4. Se il prelevamento effettuato presso imprese commerciali o che operano nei casi previsti dall'articolo 22, comma 2, riguarda oggetti con marchi di identificazione assegnati ad altra impresa, copia del verbale deve essere trasmesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, all'impresa assegnataria del marchio di identificazione. I campioni prelevati devono essere trattenuti, prima dei successivi adempimenti, presso la camera di commercio competente fino al quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa interessata».

Art. 29.

29.1

CONSIGLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel regolamento sono definite le modalità di prelevamento, avendo riguardo alle diverse tipologie produttive e all'eventuale pregio artistico dei prodotti».

Art. 34.

34.1

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semi lavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 3 millesimi a quello legale indicato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. La

stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 3 millesimi a quello legale indicato, salvo che dimostri che altri ne è il produttore o il responsabile e che gli oggetti non presentino alcun segno di alterazione;».

34.2

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di non più di 3 millesimi a quello legale indicato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di non più di 3 millesimi a quello legale indicato, salvo che dimostri che altri ne è il produttore o il responsabile e che gli oggetti non presentino alcun segno di alterazione;».

34.3

TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Nel caso in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una società, la sanzione si applica nei confronti della società. Gli amministratori della stessa sono obbligati in solido al pagamento della somma dovuta».

Art. 35.

35.1

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «per realizzare iniziative», inserire le seguenti: «di sostegno dell'arte orafa e dell'artigianato artistico italiano e».

Art. 37.**37.1**

CONSIGLIO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 38 comma 2, sopprimere le lettere g), h) e i).

37.2

ASTORRE, TOMASELLI, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

*Sopprimere l'articolo.***Art. 39.****39.1**

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FISSORE, GIACOBBE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La camera di commercio competente, per coloro che esercitano le attività di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 10 della presente legge, cui compete il marchio del produttore, conserva agli assegnatari lo stesso numero caratteristico loro assegnato ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e lo stesso marchio previsto dal medesimo decreto legislativo».
